

N. 01679/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00651/2011 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 651 del 2011, proposto da:

Antonino Cantarella, Vincenzo Cantarella, Anna Maria Cantarella,
rappresentati e difesi dall'avv. Antonino Galasso, con domicilio eletto
presso avv. Antonino Galasso, in Catania, via Crociferi, 60;

contro

Comune di Giarre;

avverso

il silenzio serbato dal Comune di Giarre sull'istanza presentata in data
19.10.2010,

e per la declaratoria

dell'obbligo della medesima Amministrazione di pronunciarsi; con tutte le
conseguenti statuizioni ex art. 117 del c.p.a. approvato con D. Lgs.
104/2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti Cantarella Vincenzo, Cantarella e Cantarella Anna Maria si dichiarano proprietari di un' area sita in territorio di Giarre, frazione di Macchia, distinta in catasto al foglio 58, particella n. 401.

Essendo decaduto per decorso del termine quinquennale il vincolo espropriativo discendente dal PRG approvato con D.A. 18.01.2005, che destinava l'area in questione in gran parte a sede stradale, i ricorrenti hanno chiesto al Comune l'adozione di una nuova destinazione urbanistica del terreno.

Decorso inutilmente oltre un anno da quella richiesta, è stato proposto il presente ricorso ex art. 117 c.p.a., per avversare l'illegittimo silenzio serbato dal Comune di Giarre sull'istanza e per ottenere la condanna della stessa amministrazione a concludere il procedimento di destinazione urbanistica entro il termine di trenta giorni, con contestuale nomina di un commissario *ad acta* per l'ipotesi di protratta inerzia.

Il Comune di Giarre, pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.

Il ricorso è fondato – tenuto conto della pacifica ed incontestata decadenza del vincolo espropriativo – e va accolto secondo quanto di seguito chiarito.

Si richiama in proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Sezione in base al quale: *“ Come già ripetutamente affermato dalla Sezione (sentenze n. 551/2008, n. 1137/2006), dopo la decadenza della previsione vincolistica di piano, l'amministrazione comunale ha l'obbligo di ridefinire l'assetto urbanistico delle aree assoggettate a vincolo decaduto e le istanze dei privati che mirano a conseguire la riqualificazione urbanistica delle aree incise da vincolo preordinato all'esproprio o da vincolo di inedificabilità devono essere puntualmente riscontrate.*

Detta istanza, essendo idonea ad attivare la potestà pubblicistica di settore - cioè il potere pubblico di conferire a un'area rimasta priva di disciplina urbanistica una nuova destinazione -, deve culminare nell'adozione di un provvedimento espresso, conformemente a quanto prevede l'art. 2 della legge 241 del 1990, che sancisce, com'è noto, l'obbligo di concludere un procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso. Siffatto obbligo è configurabile nella fattispecie in esame perché la perdurante inerzia dell'amministrazione munita della potestà di adottare scelte di governo del territorio crea un vuoto di disciplina intollerabile alla luce degli obblighi di amministrazione attiva imposti al Comune dall'ordinamento nel suo complesso (cfr. TAR Puglia - Lecce, sez I, 08 febbraio 2007, n. 371)." (Tar Catania, I, 1573/09).

Devesi solo precisare, a margine, che l'amministrazione è sempre tenuta ad esaminare le istanze dei privati volte all'ottenimento di uno specifico beneficio, anche nei casi in cui la richiesta non fosse suscettibile di puntuale accoglimento, nel qual caso infatti incomberebbe sulla PA l'obbligo di motivare congruamente il provvedimento di diniego.

Si deve, inoltre, aggiungere che non è possibile, in questa sede, stabilire anche quale sia il contenuto concreto che l'atto di classificazione urbanistica dovrà assumere, ossia la destinazione specifica da attribuire all'area (individuata dai ricorrenti nella zona B), venendo in rilievo in questo contesto una attività amministrativa discrezionale, di stretta competenza del Comune, che non può essere indirizzata dal giudicante pena lo sconfinamento in settori non propri. A tale riguardo, pur non ignorando alcun precedenti di questo Tar citati dai ricorrenti, ed il contenuto del'art. 2 del D.M. 1444/1968 a tenore del quale sono considerate zone omogenee B " (...) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;", non ci si può

esimere dal rilevare che la individuazione delle zone B di PRG effettuata dal D.M. 1444/68 citato rappresenta pur sempre una indicazione di massima, ed implica dunque una classificazione non puntualmente ed analiticamente vincolante per il soggetto che deve provvedere alla pianificazione urbanistica. Infatti, pur restando nell'ambito di una zona A, o B, del PRG rimane sempre in capo al Comune la facoltà discrezionale di individuare sottozone, di imporre vincoli, di tracciare reti di comunicazione, di pianificare spazi ed edifici pubblici, ecc. (cfr. art. 7 della L. 1150/1942 - cd. Legge urbanistica), capaci di incidere in concreto sulla destinazione urbanistica di una determinata area.

In conclusione, il Comune intimato provvederà ad esitare l'istanza del ricorrente con provvedimento espresso e motivato, da emettere nel termine di giorni 120 decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, attraverso la predisposizione e l'approvazione di una variante.

Per l'ipotesi in cui l'inerzia del Comune permanga oltre il termine assegnato, si nomina sin da ora quale Commissario *ad acta* il dirigente della Direzione Urbanistica (o di struttura analoga diversamente denominata) del Comune di Acireale, con facoltà di sub-delega a qualificato funzionario appartenente al medesimo ufficio, che si insedierà a richiesta del ricorrente ed eseguirà l'incarico nel termine di giorni 120 dall'insediamento, depositando successivamente presso la Segreteria di questa Sezione – entro il termine perentorio di giorni cento previsto a pena di decadenza dall'art. 71, co. 2, del D.P.R. 115/2002 - l'eventuale documentata nota per la remunerazione dell'attività svolta e per il rimborso delle spese sostenute, da redigere nel rispetto degli artt. 49 e ss. del D.P.R. 115/2002 e del D.M. Giustizia 30.05.2002.

Le spese processuali, come liquidate in dispositivo, vengono poste a carico del Comune di Giarre e distratte in favore del difensore, come espressamente richiesto in ricorso.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto dichiara l'obbligo del Comune di Giarre di provvedere sull'istanza di riqualificazione urbanistica presentata dai ricorrenti, entro 120 giorni dalla data di notificazione o comunicazione della presente sentenza.

Condanna il Comune di Giarre al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi € 1.500/00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA, spese generali e contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Biagio Campanella, Presidente

Pancrazio Maria Savasta, Consigliere

Francesco Bruno, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

II 07/07/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)